

LE OPERE DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI – LA CRISI E LA PROSPETTIVA

Introduzione

Da alcuni anni, si parla della crisi delle opere gestite dagli Istituti religiosi, in modo particolare in Occidente. Nel mondo odierno, tuttavia, attraverso molte opere, nei luoghi in cui istituzionalmente ci si prende cura dell'uomo, i religiosi ancora manifestano e realizzano la presenza della Chiesa nel campo della salute, dell'educazione, della comunicazione sociale e della crescita integrale della persona. L'argomento, però, spesso non è privo di problemi e di critiche che nascono non solo dall'esterno, ma anche dall'interno della vita religiosa. Dopo il Concilio Vaticano II c'è stata una certa tendenza al deprezzamento delle opere tradizionali dei religiosi e l'insistenza per una più immediata inserzione nel contesto secolare. Il problema e la crisi oggi si complicano e si moltiplicano con diversi fattori.

La maggiore difficoltà nell'attività apostolica dei religiosi proviene dall'efficientismo pastorale, dal peso di opere ormai prive di rigore carismatico o dall'attivismo dei religiosi. Si privilegia spesso l'apostolato individuale piuttosto che la dimensione comunitaria e testimoniale della vita. Inoltre, se prendiamo in considerazione le cifre degli ultimi anni, si può dire che la vita religiosa in Occidente sta calando notevolmente e molti fattori indicano che le opere portate avanti dai religiosi non sono più protagoniste rilevanti nella società così come è stato

fino a pochi decenni fa. Bisogna ammettere che per un gruppo particolare, come nel caso di un Istituto religioso, un elemento cruciale e decisivo non è solo il numero dei membri; una realtà da accettare nei luoghi della crisi è anche l'età di tali membri. In molti Istituti religiosi l'età media è quella della pensione. Si deve riconoscere che il problema della mancanza di vitalità in questi Istituti è grave, e in certi casi i sodali non hanno più la disposizione ad adattarsi alle nuove sfide del mondo attuale o la capacità di rinnovarsi in profondità.

Ci sono molti Istituti religiosi che hanno unificato e ridotto le comunità e le loro organizzazioni regionali a causa della grave mancanza di persone capaci, includendo la ristrutturazione delle opere connesse. La riduzione dei religiosi attivi nelle varie opere pone il problema non solo di ridimensionare le opere proprie, ma anche di cambiare il concetto sostanziale della vita religiosa stessa. È ovvio che nei paesi di tradizione cattolica, i giovani non sceglieranno la vita religiosa se non cambierà qualcosa in profondità. Molti sono d'accordo che la vita religiosa dovrebbe fare un immenso investimento sulla ricerca e su nuove esperienze per mostrare l'essenza più profonda della vita religiosa. Ma forse, dal punto di vista sociologico, il problema non riguarda solo la vita religiosa, ma la stessa Chiesa in Occidente; non è poi esclusivo solo del cristianesimo, ma della religiosità in genere. In ogni modo se la prova non è soltanto del singolo, ma di tutta la comunità, dell'Istituto, della vita religiosa come tale, allora anche il modo di affrontare la questione e di vivere l'essenziale dovrà essere comunitario, istituzionale e strutturale.

Però non bisogna vedere solo gli elementi negativi: nella Chiesa si può trovare un nuovo tipo di comu-

nione e di collaborazione tra le diverse vocazioni e stati di vita e il magistero della Chiesa degli ultimi anni sottolinea questi aspetti. C'è un maggiore clima di comunione tra i sacerdoti, i religiosi e i laici, come evidenzia l'istruzione *Ripartire da Cristo*¹, che, lungi dall'ignorarsi vicendevolmente o dall'organizzarsi soltanto in vista di attività comuni, cercano il giusto rapporto di comunione e una rinnovata esperienza di fraternità, in una complementarietà sempre rispettosa della diversità (cf. 31d). La vita religiosa ha arricchito e arricchisce ancora la Chiesa in diversi luoghi del mondo, rendendo in essa evidenti i doni della santità e della cattolicità. Sia in un paese tradizionalmente cattolico sia nelle giovani chiese, le opere dei religiosi hanno un peculiare ruolo in diversi ambiti e il tema dell'opera dei religiosi dovrebbe essere trattato basandosi sull'analisi reale, nel contesto storico e socio-culturale, e non solo ecclesiale².

¹ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istruzione *Ripartire da Cristo*, 19 maggio 2002, Città del Vaticano 2002.

² Le opere di apostolato non sono di fatto monopolio dei religiosi, in quanto dal Codice di diritto canonico sono regolate nei paragrafi che parlano di persona giuridica (can. 114 §2), di associazione dei fedeli (can. 298 §1), nonché di Società di vita apostolica (can. 738 §2). Anzi esso parla delle opere di apostolato della Chiesa stessa (cann. 222 §1; 1254 §2), della responsabilità che il Vescovo esercita su di esse nella propria diocesi (cann. 394 §§1-2; 680); alla fine dice sull'eucaristia: «tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente unite alla santissima Eucarestia e ad essa sono ordinate» (can. 897).

1. Opere come testimonianza del carisma della fondazione

1.1 Il senso dell'apostolato dei religiosi

La decisione da prendere sulla gestione delle opere deve basarsi sull'analisi reale della determinata istituzione. Un'opera religiosa che non analizza la propria situazione concreta con la dovuta attenzione e non prende in considerazione i fattori più profondi che sono in gioco, non potrà risolvere i suoi problemi; è necessario esaminare la vera natura della crisi attuale, assumendo anche i rischi del cambiamento e accettando la necessità di abbandonare alcune sezioni tradizionali. Il can. 677 §1 del Codice del 1983 prescrive la fedele conservazione della missione e delle opere che sono proprie dell'Istituto religioso, insieme con il prudente adeguamento e il necessario rinnovamento. Questo elemento implica un delicato problema di equilibrio per l'identità degli Istituti: la fedeltà al proprio patrimonio di fondazione e la ricerca di nuove forme della sua espressione; l'appartenenza alla Chiesa universale e l'inserimento nella Chiesa particolare, attraverso opere concrete, con l'obbedienza al Vescovo diocesano.

Per affrontare le diverse questioni riguardanti le opere dei religiosi, è necessario prima di tutto comprendere il senso del loro apostolato, come indica lo stesso Codice. Esso, nel primo canone che tratta dell'apostolato degli Istituti religiosi, afferma che il servizio principale che i religiosi possono offrire alla Chiesa è la consacrazione stessa della loro vita: «L'apostolato di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata» (can. 673). Que-

sto canone, basato sull'insegnamento del Vaticano II³, sottolinea il valore intrinseco della consacrazione di vita dei religiosi rispetto al servizio esterno da essi offerto⁴. Contro una certa tendenza all'attivismo e al funzionalismo apostolico, si insiste sulla missione di essere, di vivere la consacrazione secondo lo spirito proprio della fondazione, piuttosto che sul fare, sebbene non sia pensabile, nella realtà ecclesiale, distinguere il fare dall'essere. Si comprende in tal senso l'insistenza del Codice che «l'intera vita dei membri sia permeata di spirito apostolico e tutta l'azione apostolica sia animata dallo spirito religioso» (can. 675 §1) derivante dal determinato carisma di fondazione, non dal semplice desiderio filantropico di singoli membri, sebbene ciò sia lodevole per sé.

In un Istituto dedito a opere di apostolato, l'azione apostolica e caritativa è importante perché rientra nella natura stessa della vita religiosa costituendo un ministero sacro e un'opera particolare di carità (cf. *Perfectae caritatis*⁵ 8a; can. 675 §1), ma si tratta sempre di attività apostolica, non di gestione delle opere; si tratta

³ Le fonti del canone sono *Lumen gentium* 42, 44, 46; *Christus Dominus* 33; *Perfectae caritatis* 5, 6; *Ad Gentes* 11, 12, ed altri.

⁴ Nell'esortazione apostolica *Redemptionis donum*, 25 mar. 1984, *AAS* 76 (1984) 513-546, Giovanni Paolo II ribadiva ai religiosi: «Anche se sono estremamente importanti le molteplici opere apostoliche che svolgete, tuttavia l'opera di apostolato veramente fondamentale rimane sempre ciò che (ed insieme chi) voi siete nella Chiesa» (15c). Il Sommo Pontefice afferma che la persona consacrata è "in missione" in virtù della sua stessa consacrazione, che si esplica nel rendere presente Cristo al mondo, prima ancora che tramite le opere esteriori. Cf. esortazione apostolica *Vita consecrata* [=VC], 25 marzo 1996, *AAS* 88 (1996) 377-486, 72bc.

⁵ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, decreto *Perfectae caritatis*, *AAS* 58 (1966) 702-712.

della dedizione dell'Istituto in quanto tale, non di singoli religiosi; si tratta della missione, non di efficacia ministeriale. Un documento recente indica una preoccupazione su tale punto:

L'autorità deve vegliare perché l'unità di vita sia salva e di fatto venga rispettato il più possibile l'equilibrio tra tempo dedicato alla preghiera e tempo dedicato al lavoro, tra individuo e comunità, tra impegno e riposo, tra attenzione alla vita comune e attenzione al mondo e alla Chiesa, tra formazione personale e formazione comunitaria (*Faciem tuam*⁶ [= *FT*] 25/c).

1.2 L'apostolato degli "Istituti religiosi"

Nel campo della gestione delle opere, il Codice del 1917 non aveva una sezione dedicata all'apostolato dei religiosi analoga al Capitolo V del Codice del 1983 (cann. 673-683) in quanto l'apostolato esterno o le opere proprie non erano (e ancora non sono) un elemento comune degli Istituti religiosi. Non è possibile definire nemmeno un senso univoco nel testo in cui il Codice vigente parla dell'apostolato dei religiosi. Il Codice contiene varie espressioni come "opere di apostolato" e "azione apostolica" che fanno riferimento alle attività apostoliche esteriori e allo "spirito apostolico" che viene richiesto agli Istituti impegnati nel servizio apostolico per coltivare una solida spiritualità dell'azione. Il can.

⁶ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, istruzione *Faciem tuam*, 11 maggio 2008, Città del Vaticano 2008. Cf. ID., documento *Congregavit nos*, 2 febbraio 1994, in *Enchiridion Vaticanum* [=EV]14/345-537, 50.

678 §2 parla di “apostolato esterno” e i canoni seguenti parlano di “missione e opere proprie dell’Istituto” o di “opere affidate dal Vescovo agli Istituti” o di “ufficio ecclesiastico affidato a un religioso”.

Si vede in tal modo una varietà di espressioni, ma allo stesso momento si nota che il Codice vigente ha come titolo, per il Capitolo in questione, «L’apostolato degli Istituti». Esso evidenzia che si tratta della missione degli Istituti religiosi piuttosto che delle attività dei singoli religiosi, anche se alcune opere sono portate avanti da alcuni religiosi individui capaci. È importante tenere presente che la Chiesa affida all’Istituto nel suo insieme la partecipazione alla missione di Cristo. Tutto ciò che un religioso fa non diventa automaticamente un apostolato nella e della Chiesa, ma ciò che la Chiesa legittimamente attende dai religiosi è un’azione che deriva dal carisma particolare di fondazione, approvato dalla competente autorità ecclesiastica per il bene della Chiesa e della società. È perciò necessario che l’apostolato dei religiosi sia istituzionale e comunitario⁷.

Il valore della presenza dei religiosi non viene espresso primariamente dai singoli nella Chiesa locale, ma mediante la comunità religiosa, che conduce una vita conforme all’indole propria dell’Istituto e che ha il diritto riconosciuto ad esercitare le opere proprie (cf. can. 611,

⁷ Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, documento *Essential elements*, 31 mag. 1983, in *EV* 9/193-296, 25; *Perfectae caritatis* 8b; *Congregavit nos* 65; *Vita consecrata* 72d, 92. *Essential elements* 25 dichiara: «Questa missione comunitaria non significa che tutti i membri dell’istituto debbono fare la stessa cosa [...]. Significa piuttosto che i lavori di tutti i membri sono direttamente rivolti a quel comune apostolato che la Chiesa ha riconosciuto espressivo dello scopo dell’Istituto».

1°, 2°)⁸. Sarebbe opportuno che le opere dei religiosi, anche quelle più semplici, fossero condotte con una responsabilità comunitaria. L'istruzione *Faciem tuam* ribadisce: «Sarà importante che l'autorità sia garante di queste regole e ricordi a tutti e ad ognuno che, quando una persona della comunità è in missione o compie un qualsiasi servizio apostolico, anche se opera da sola agisce sempre in nome dell'Istituto o della comunità» (25/c). La testimonianza mediante l'opera esige ad ogni comunità un rinnovamento continuo dello stile di vita, come segno di comunione. La testimonianza che la Chiesa chiede ai religiosi è «di essere davvero esperte di comunione» (VC 46a; *Ripartire da Cristo* 28b) in un mondo che soffre continuamente di conflitti e divisioni da una parte e individualismo e indifferenza d'altra.

1.3 *Fedeltà creativa al carisma di fondazione*

Nella crisi attuale è necessaria una mutazione sostanziale, più che il tentativo di rifondare o ripetere le opere del passato, testimoniando profondamente la natura della vita religiosa. L'insegnamento della Chiesa addita l'importanza della «fedeltà creativa» (VC 37) nel vivere il carisma proprio dell'Istituto. A questo proposito ci può essere una tensione continua tra due aspetti: da una parte gli Istituti sono nati per il bene della Chiesa e, perciò, devono adeguare le loro opere ai bisogni concreti della società di oggi; dall'altra parte non si può prendere un incarico per soddisfare tale bisogno sociale se non c'è un'ispirazione originaria nella fondazione. Un Isti-

⁸ La facoltà di esercitare opere pie proprie è stata riconosciuta a tutte le religioni, anche nel Codice del 1917 (can. 497 §2).

tuto religioso non può assumere opere o attività che non corrispondono al proprio carisma di fondazione⁹. Bisogna che le Costituzioni degli Istituti religiosi si pronuncino con chiarezza sulla legittimità di assumere un apostolato esterno o non, ad esempio la gestione di una determinata opera, una collaborazione insieme agli altri (laici e religiosi di altri Istituti) o la cura pastorale dei fedeli in un ambiente sociale.

La Chiesa non può essere indifferente davanti alle molteplici opere dei religiosi, perché, attraverso le opere di misericordia spirituale e corporale, gli Istituti religiosi, in modo particolare quelli laicali, «partecipano della funzione pastorale della Chiesa» (can. 676). Per i religiosi l'azione apostolica risulta efficace perché ancora oggi vari servizi possono toccare in profondità le esigenze più reali della gente. Il carisma di ciascun Istituto religioso è dato alla Chiesa, mediante la persona del fondatore, per il bene di tutti e, per proteggere tale bene, a tutti gli Istituti è riconosciuta una giusta autonomia di vita (cf. can. 586 §1). Ma se l'insistenza sulla fedeltà al carisma di fondazione esclude gli altri componenti della Chiesa e l'Istituto si isola affermando la propria particolarità, facendo l'essere proprio fine a se stesso, danneggia amaramente la sana vita ecclesiale.

Pur perseverando fedelmente nella grazia della propria vocazione, è necessario liberare le opere degli Istituti dalla "privatizzazione" o dall'assolutizzazione che le separano dalle necessità locali; bisogna trovare una via per vivere il proprio carisma in complementarità

⁹ Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI E SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Note direttive *Mutuae relationes*, 14 mag. 1978, *AAS* 70 (1978) 473-506, 14, 17; *Congregavit nos* 61.

con altri carismi, in modo che altre persone possano partecipare e collaborare. L'essere proprio di ciascuna opera trova la sua piena realizzazione non nell'isolamento, ma nei mutui rapporti con gli altri e, perciò lo "scambio di doni", in questo contesto, è l'elemento fondamentale. *Ripartire da Cristo* così si esprime: «Oggi si riscopre sempre più il fatto che i carismi dei fondatori e delle fondatrici, essendo stati suscitati dallo Spirito per il bene di tutti, devono essere di nuovo ricollocati al centro stesso della Chiesa, aperti alla comunione e alla partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio» (31a). La missione apostolica è propria della Chiesa. Gli Istituti religiosi vi collaborano per mezzo della loro testimonianza e delle loro attività che scaturiscono dal carisma di fondazione.

Il primo servizio che i religiosi possono offrire è quello della consacrazione della loro vita, secondo un determinato carisma e la missione profetica derivante dalla realtà spirituale. I Superiori sono custodi dei fondamenti della vita per favorire le loro potenzialità. C'è infatti un ruolo peculiare che l'autorità dell'Istituto può e deve adempiere:

In passato il rischio poteva venire da un'autorità orientata prevalentemente verso la gestione delle opere, con il pericolo di trascurare le persone; oggi, invece, il rischio può venire dal timore eccessivo, da parte dell'autorità, di urtare le suscettibilità personali, o da una frammentazione di competenze e responsabilità che indebolisce la convergenza verso l'obiettivo comune e vanifica lo stesso ruolo dell'autorità (*Faciem tuam* 25).

Spetta sia ai Superiori sia a coloro che condividono le opere il compito di animare la vita delle comunità religiose verso la creatività, cercando una nuova espres-

sione di testimonianza e nuove modalità per esercitare i ministeri nei posti dove mancano gli operai evangelizzatori: presenza nei luoghi di divisione e di tensione, davanti alla povertà antica e nuova¹⁰. Si deve in ogni modo privilegiare ciò che il mondo trascura e le opere degli Istituti siano rivedute in tale ottica.

2. Formazione per la collaborazione

2.1 *Conoscenza, comunicazione e dialogo*

In una Chiesa particolare è necessario un coordinamento ed una cooperazione di tutte le persone coinvolte nelle opere di apostolato. Il can. 680, riprendendo la norma sulla responsabilità del Vescovo (can. 394 §1), pone un principio pastorale per i religiosi: «Tra i diversi Istituti, e anche tra questi e il clero secolare, si favorisca un'ordinata collaborazione, nonché il coordinamento di tutte le opere e attività apostoliche sotto la guida del Vescovo diocesano, avuto riguardo all'indole e alle finalità dei singoli Istituti». Secondo il canone, mentre si fa attenzione al rispetto del carisma proprio di ciascun Istituto, si insiste ugualmente sulla necessità di una cooperazione tra gli Istituti religiosi e i chierici diocesani e anche tra tutti gli Istituti religiosi¹¹. Il can. 678 §3 ri-

¹⁰ Cf. GIOVANNI PAOLO II, lettera apostolica *Novo Millennio Ineunte*, 6 gen. 2001, *AAS* 93 (2001) 266-309, 50. Vedi anche *Ripartire da Cristo* 35b, 36c.

¹¹ L'insistenza sulla collaborazione non è un elemento recente e viene sottolineata la sua importanza diverse volte nei documenti conciliari come *Christus Dominus* 35/5; *Apostolicam actuositatem*

chiede che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano su un piano di reciproca intesa nell'organizzare le attività apostoliche dei religiosi¹². Il can. 708 pone come fine delle Conferenze dei religiosi il maggior coordinamento e la cooperazione degli Istituti religiosi con le Conferenze dei Vescovi e anche con i singoli Vescovi.

Molti Istituti religiosi, mediante le opere di apostolato, sono inseriti profondamente nella vita pastorale delle Chiese particolari. È necessaria la comunicazione tra il Vescovo diocesano e l'Istituto; specialmente nel momento del ridimensionamento delle opere di apostolato, attuato sia per la carenza delle vocazioni sia nel caso in cui ci si dedichi a nuovi campi di attività. Il can. 612 non solo prescrive la comunicazione al Vescovo diocesano, ma richiede anche la sua licenza; per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita, «si richiede il consenso del Vescovo diocesano»¹³. Non è possibile sostituire l'apostolato esterno con un altro, senza aver ricevuto un nuovo consenso da parte del Vescovo diocesano.

La necessità della collaborazione dei religiosi nell'apostolato ha fatto emergere alcuni aspetti nuovi, come ad esempio alcune nuove forme di inserimento dei laici nelle opere degli Istituti. Per promuovere una relazione che possa creare più comunione, si rende sempre più importante la conoscenza reciproca e la comunicazione chiara, immediata e personale tra le diverse

20d, 23, 25; *Ad gentes* 33; *Ecclesiae sanctae* I 28, II 43; ma in essi viene principalmente distinta l'iniziativa e la direzione dei Pastori.

¹² Inoltre, il can. 683 §1 dichiara che il vescovo ha il diritto di visitare le opere affidate ai religiosi.

¹³ La disciplina esisteva anche nel Codice del 1917 (can. 497 §4), ma la normativa è diventata più chiara. Nel Codice precedente si leggeva infatti «per altri scopi», riferito ad una casa.

categorie e ai diversi livelli, perché alla base di molte difficoltà c'è spesso una non sufficiente e corretta conoscenza e informazione. Vi è una certa ignoranza, da parte dei religiosi, delle esigenze di professionalità richieste nel mondo del lavoro di oggi e, da parte dei fedeli collaboratori, del significato della vita religiosa e del legame tra la sua opera e la sua spiritualità. Spesso le tensioni nascono dalla mancanza di comprensione del carisma particolare dell'Istituto e del suo ruolo nell'esercizio delle opere apostoliche e da una certa sfiducia dei religiosi sulla possibilità di una profonda comprensione e condivisione da parte dei collaboratori del dono spirituale e carismatico dell'Istituto.

Per migliorare la reciproca conoscenza, i religiosi non vengano privati di una adeguata formazione sui diversi aspetti della gestione delle opere nel mondo odierno. È bene ricordare che già da tempo nella Chiesa si studia non solo il tema del ministro sacro e della vita consacrata, ma anche della vocazione e della missione dei laici, sviluppando gli aspetti di comunione spirituale, di un nuovo tipo di collaborazione, di un'adeguata formazione, della complementarietà ecc. (cf. *Ripartire da Cristo* 31)¹⁴. Tale esigenza non chiede necessariamente di definire con chiarezza i caratteri specifici diversificanti che ciascuno stato possiede, ma di apprendere la complementarietà nella compagine sociale, per la piena realizzazione dei doni ricevuti. La formazione per la collaborazione, di fatto, ha un ruolo decisivo per la migliore disposizione di essa.

¹⁴ Il documento rende evidente che «si domanda un'adeguata formazione dei consacrati ad una reciproca ed arricchente collaborazione», come si fa dei laici.

Per l'inserimento reciproco nelle opere, oltre alla reciproca conoscenza, è necessaria una cooperazione mediante un costante dialogo dei Superiori degli Istituti religiosi con i collaboratori. Se esistono abituali contatti, i Superiori potranno informare i collaboratori circa le iniziative apostoliche che intendono avviare, per giungere con essi ai necessari accordi operativi. Lo scambio di informazioni può diventare l'occasione per chiarire la vera attesa da entrambe le parti; non si tratta solo di progetti efficaci, ma anche di una buona informazione sulle situazioni attuali dell'Istituto, ad esempio, sui problemi della ristrutturazione nell'apostolato suscitati dal calo delle vocazioni o dall'invecchiamento. In ogni modo vanno chiarite la priorità e le urgenze nell'apostolato da entrambe le parti ed è importante garantire questo dialogo anche attraverso una struttura costante e regolare.

2.2 *Laici e religiosi insieme (Faciem tuam 25/f)*

Si deve ammettere che ci sono parecchie opere, una volta esclusivamente amministrabili dagli Istituti religiosi e ora offerte dalle diocesi o dallo Stato, che sono forse migliori da diversi punti di vista, ad esempio quello materiale, finanziario o delle risorse personali. Gli Istituti stessi, in molti luoghi, non sono più liberi di destinare i loro membri alle istituzioni apostoliche fondate da loro stessi (ad esempio, scuole, ospedale) nel modo che reputano più opportuno, ma devono seguire una procedura simile a quella utilizzata per gli altri impiegati. Ci sono alcune sfide da affrontare urgentemente per non lasciare tutte le opere, perché è troppo presto concludere che non c'è senso né speranza nelle opere portate dai religiosi. I

religiosi siano consapevoli che le azioni apostoliche possiedono un'enorme potenzialità.

Alcuni Istituti religiosi risolveranno la crisi attuale della gestione delle opere spostando giovani religiosi da altri paesi. Questi religiosi potranno aiutare a mantenere in piedi alcune opere proprie degli Istituti. In alcuni casi, i giovani stranieri contribuiscono al mantenimento delle opere e alla costruzione di un nuovo modo di vivere la tradizione apportando un cambiamento culturale. Esso può essere un nuovo segno di convivenza di religiosi provenienti da differenti paesi e non è da escludere anche la possibilità di ammettere laici stranieri in tale opera. Il Codice parla di associazione di laici che condividono il carisma dell'Istituto, la sua missione e il suo impegno in modo stabile (cf. can. 677 §2). Nel documento *Faciem tuam*, al paragrafo 25/f, intitolato «Promuove la collaborazione con i laici» si legge:

per raggiungere l'obiettivo di una mutua collaborazione tra religiosi e laici è necessario avere [...] comunità religiose che sappiano animare e incoraggiare i laici a condividere il carisma del proprio Istituto, secondo la loro indole secolare e secondo il loro diverso stile di vita, invitandoli a scoprire nuove forme di attualizzare lo stesso carisma e missione.

È importante che i laici che collaborano nelle opere partecipino alla procedura di decisione. Nella gestione delle opere, i collaboratori non devono essere accettati come semplici esecutori di ciò che è già stato deciso. I collaboratori ricevano una formazione sufficiente, allontanando l'atteggiamento di dipendenza e di passività. È necessario quindi incontrare i collaboratori come persone con cui si possono condividere le responsabilità e

cercare le soluzioni ai problemi reali delle opere. Ma tutto questo non serve a raggiungere lo scopo se non ci si educa a studiare e ad imparare insieme. Stabilire opere apostoliche con gli altri collaboratori è un'espressione singolare della comunione, che deve ispirare e reggere tutto l'apostolato di entrambe le parti. Il documento *Faciem tuam* 25/f così si esprime:

La crescente collaborazione con i laici nelle opere e attività condotte da persone consacrate pone sia alla comunità che all'autorità nuove domande, che esigono nuove risposte. «La partecipazione dei laici non raramente porta inattesi e fecondi approfondimenti di alcuni aspetti del carisma», dato che i laici sono invitati ad offrire «alle famiglie religiose il prezioso contributo della loro secolarità e del loro specifico servizio» (cf. *VC* 55; *Ripartire da Cristo* 31).

Infatti, fino a un certo punto, la collaborazione in un'opera propria di un Istituto religioso può essere iniziata o desiderata in termini di supplenza per la scarsità dei religiosi necessari allo svolgimento delle opere, ma, per il sano sviluppo della collaborazione, ci deve essere uno scambio vero di risorse umane e una possibilità di condividere le responsabilità, sia nella gestione quotidiana sia nel processo decisionale. Da parte degli Istituti è necessario pensare anche ad una revisione delle proprie Costituzioni per separare le norme sulla gestione delle opere da quelle sulla testimonianza dei membri nell'apostolato, includendo la separazione dei responsabili dell'amministrazione delle opere dai Superiori religiosi della comunità interessata e fissando una modalità per redigere il contratto o la convenzione scritta tra questi due enti. Infatti, alcuni laici sono ben preparati e disposti a prendere in mano la direzione delle opere e questi possono liberare i religiosi dall'incarico della gestione dei

medesimi, al fine di garantire ad entrambi una scelta di servizio più adeguata al carisma di fondazione. Il suddetto documento indica ancora: «È necessario che sia ben definita la mappa delle competenze e responsabilità, tanto dei laici che dei religiosi, come pure degli organismi intermedi (Consigli di amministrazione e simili). In tutto ciò chi presiede alla comunità dei consacrati ha un ruolo insostituibile» (*Ripartire da Cristo* 31).

3. Questioni sulla gestione dei beni temporali delle opere degli Istituti religiosi

In questo campo di relazione concernente le opere dei religiosi, ci sono molti elementi giuridici; oltre la normativa delle leggi canoniche, ci sono molte regole che si basano sulle norme concordatarie tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Esistono pure molte delibere emanate dalla Conferenza Episcopale per quanto riguarda la materia delle opere religiose in genere e le opere degli Istituti religiosi in specie. In alcuni paesi e circostanze, non poche opere di apostolati degli Istituti religiosi sono organizzate unicamente dall'ordinamento civile con la personalità giuridica secondo la normativa del diritto civile, in altri paesi invece l'entità giuridica secondo la legge della Chiesa non è riconosciuta o anzi non è ammessa o è addirittura proibita. Il Codice fa riferimento all'osservanza delle leggi civili, prescrivendo che

tutti gli amministratori devono; 2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza

vanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa (can. 1284 §2)¹⁵.

3.1 *Osservanza della normativa del Libro V «I beni temporali della Chiesa»*

I beni temporali posseduti dagli Istituti religiosi, secondo il can. 635 §1, sono chiamati “beni ecclesiastici” e sono retti dalle disposizioni del Libro V del Codice di diritto canonico, intitolato «I beni temporali della Chiesa», a meno che non sia espressamente stabilito qualcosa di diverso. Il Codice inoltre stabilisce nei quattro paragrafi del can. 638 il regolamento dell’amministrazione e alienazione dei beni temporali posseduti dagli Istituti religiosi. Se sono chiamati ecclesiastici, sono della Chiesa, ed è necessario conservare, custodire e amministrare i beni per essa; non è pensabile che basti semplicemente disfarsi delle proprietà quando agli Istituti diviene impossibile mantenere le opere proprie, lasciando tutto a terzi, anche gratuitamente.

Trattare la materia dell’amministrazione è un compito non senza difficoltà, particolarmente perché si tratta di un tema che copre un campo notevolmente vasto. Diverse sono le attività nella prassi, come gli atti di acquisizione, di conservazione, gli investimenti, le costruzioni, la manutenzione e altri contratti. Ogni amministratore, di fatto, compie un gran numero di atti di gestione nel proprio ufficio ordinario nell’Istituto religioso, sia per la vita interna dell’Istituto, sia per le attività apostoliche esterne. La difficoltà in questo campo deriva dall’esistenza di una

¹⁵ Il n. 2 non si trovava nel can. 1523 del Codice del 1917; esso è quindi un elemento nuovo nel Codice vigente.

normativa canonica peculiare che si basa su fattori propriamente ecclesiali, quali le esigenze spirituali e pastorali derivanti dal carisma di fondazione di ciascun Istituto, che esige uno stile speciale di vita e di apostolato, e quindi di gestione delle sue opere.

Si richiede un'attenzione particolare sul fatto che nel Codice del 1983, oltre agli atti di amministrazione ordinaria, esistano quelli di amministrazione straordinaria, regolati nel Libro V sotto il titolo di «Amministrazione dei beni» (Titolo II; cann. 1273-1289). Esiste poi un'altra categoria di atti che la normativa della Chiesa disciplina in modo specifico, sotto il titolo di «Atti di alienazione» (Titolo III; cann. 1291-1298), distinti da quelli riguardanti l'amministrazione. Questa distinzione si trova anche nel campo dei beni degli Istituti religiosi, precisamente nel can. 638 §§1-3. Nel campo della gestione delle attività economiche, esistono, inoltre, diverse leggi concordatarie; ad esempio la Ratifica ed esecuzione dell'accordo, che approva in modo particolare le norme per la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici. Ci potrebbero essere anche gli Accordi sui beni culturali di interesse religioso e diversi tipi di Intese tra una Regione e una Provincia ecclesiastica o una Conferenze Episcopale regionale, ad esempio per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli enti ecclesiastici.

I Superiori e i loro Consigli, gli amministratori e gli economisti negli Istituti religiosi devono conoscere la distinzione di questi diversi tipi di atti nonché i rispettivi requisiti di procedura nell'ordinamento canonico e civile per il buon governo degli Istituti. Ma tutto questo, senza l'aiuto e l'intervento degli esperti, in modo particolare quelli laici, come è seriamente realizzabile? E i laici, senza conoscere lo spirito e l'indole fondamentale del-

L'Istituto religioso, come possono verificare se la gestione da loro eseguita è stata giusta? Un esperto nel campo canonico dovrebbe conoscere l'applicazione della normativa civile, i giuristi non dovrebbero ignorare la norma del diritto canonico. Non basta un loro intervento assistenziale o una certa strumentalizzazione degli esperti laici, ma è necessaria una collaborazione reale tra religiosi e laici, basata sulla comprensione del valore intrinseco della vita religiosa.

3.2. Le norme per alienazione dei beni posseduti dalle opere

Nel Codice attuale non è facile trovare una norma sul come chiudere le opere degli Istituti, se non come soppressione delle case religiose (can. 616). Nella chiusura dell'opera in ogni modo bisogna rispettare le norme dell'alienazione contenute nel Codice di diritto canonico. Nel Codice attuale, la soppressione di una casa religiosa è di competenza esclusiva del governo interno dell'Istituto, dopo la consultazione del Vescovo (can. 616 §1)¹⁶. Per quanto riguarda i beni, «deve provvedere il diritto proprio dell'istituto, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti» (*ibid.*). Se il diritto proprio non determina niente, viene applicato il can. 123: esso prevede che la proprietà di una casa (opera) soppressa passi alla provincia dell'Istituto.

¹⁶ Il Codice del 1917 affidava il potere di sopprimere una casa religiosa di una religione di diritto diocesano all'Ordinario del luogo, dopo aver ascoltato il Superiore generale (can. 498).

Ogni persona giuridica, come un Istituto religioso o una casa religiosa con opera propria, ha un patrimonio o capitale stabile. Alcuni beni si considerano indispensabili per natura propria, nel senso che, senza tali beni, la persona giuridica non avrebbe i mezzi necessari per raggiungere i propri fini, ad esempio l'edificio di una scuola o una biblioteca in una università. Il can. 1291 parla di "patrimonio stabile" per l'atto di alienazione e indica la necessità che vi sia un'assegnazione positiva di tali beni. In altre parole, ci sono alcuni beni che sono necessari al sostentamento della persona giuridica o alla sua stessa costituzione e che quindi, per loro stessa natura, sono parte del patrimonio stabile o da mantenere o da non alienare, secondo la natura e le finalità della persona giuridica pubblica in questione. Questi beni costituiscono buona parte dei "beni ecclesiastici" dei religiosi.

Non è necessario, come nel passato, affermare l'inalienabilità dei beni della Chiesa in genere, ma è opportuno che i beni ecclesiastici siano protetti affinché siano protetti i fini propri della Chiesa. Non si tratta di proibire l'alienazione, ma di stabilire come alienare l'opera che serviva per una testimonianza religiosa, di decidere a chi trasferire la proprietà o di evidenziare per quale motivo l'Istituto lascia l'amministrazione dei beni "ecclesiastici". Il can. 1292 affida alla Conferenza episcopale di ciascuna nazione o regione la determinazione delle somme oltre le quali si richiede la licenza di un'autorità per l'alienazione. La somma massima viene recepita da parte della Santa Sede per alienazione dei beni posseduti dagli Istituti religiosi¹⁷. La licenza della

¹⁷ Secondo il can. 638 §3, spetta invece all'autorità interna fissare la somma minima, oltre la quale si richiede la licenza dell'autorità interna dell'Istituto.

Santa Sede viene richiesta inoltre per i doni votivi e gli oggetti storicamente o artisticamente preziosi, anche se i loro prezzi non superano la somma massima fissata, di cui comunque non viene precisato il valore¹⁸. Si deve evitare pure di danneggiare i diritti delle persone interessate, ad esempio i benefattori, il fondatore, il titolare di diritti sulla cosa da alienare (can. 616 §1).

Il can. 1283, indicando i doveri che l'amministratore deve adempiere prima di assumere l'incarico, parla di «un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali¹⁹, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima» (2°). Dovrebbe esserci un inventario «accurato e dettagliato» che descrive i beni preziosi, da utilizzare con cautela nel momento dell'alienazione. Il Libro V offre alcune norme che intendono garantire e proteggere una giusta procedura nel momento dell'alienazione dei beni ecclesiastici. Quando il valore della cosa che viene alienata supera la somma minima stabilita in conformità al can. 1291, per l'alienazione è necessaria una «giusta causa», quale una necessità urgente, l'utilità evidente, la pietà, ossia un motivo religioso, la carità o qualsiasi altra ragione pastorale (can. 1293 §1, 1°). Il canone parla inoltre di perizia e di ogni altra cautela necessaria (2°). La valutazione deve essere fatta da periti ossia esperti nella

¹⁸ Per questa materia, vedi CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Lettera ai Superiori/e Generali, 21 dicembre 2004 (Prot. n. 971/2004).

¹⁹ Potrebbe creare qualche difficoltà la nozione di «beni culturali» distinta dalle cose preziose. Si tratta di una nozione nuova ed è questo l'unico luogo in cui il Codice parla di tali beni. I beni culturali sarebbero quelli che danno testimonianza di una cultura ispirata alla fede, ma talvolta sarà difficile valutarli economicamente.

concernente scienza; ciò esige una perizia possibilmente asseverata davanti all'organo civile competente. Dicendo "*a peritis*", si richiedono almeno due periti, e la stima deve essere rilasciata «per iscritto» (can. 1293 §1, 2°) per evitare danni alla Chiesa.

3.3 L'importanza dei fini ecclesiali nell'amministrazione dei beni

Per la materia dei contratti, l'ordinamento canonico, nel can. 1290, rinvia al diritto civile di ciascuna nazione: «Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti». Nel canone attuale, il can. 1529 del Codice del 1917 rimane immutato nella sua sostanza normativa sul contratto in genere. Sono stati invece soppressi numerosi testi contenuti nel Codice precedente relativi a contratti in specie, come prestito e comodato, pegno e ipoteca, vendita e permuta, enfiteusi e negoziazione di titoli al portatore (cf. cann. 1538-1543). Certamente l'economia moderna non permetterebbe un tale atteggiamento di determinazione dettagliata a causa della complessità delle attività coinvolte oggi rispetto a quelle di altri tempi. Non sarebbe nemmeno possibile elencare, a livello di diritto universale, tutte le categorie di atti "straordinari", quando si sperimentano negli atti economici veloci cambiamenti di natura e modalità prima inimmaginabili.

In tale situazione non facile da gestire, il rispetto da parte del Codice di diritto canonico dei fini propri dei beni posseduti da enti ecclesiastici è costante. Il rispetto della finalità è, infatti, l'atteggiamento fondamentale del

Codice. Esso parla spesso del fine di ciascuna persona giuridica, secondo quanto afferma il primo canone del Libro V, laddove ammette il diritto della Chiesa ai beni temporali collegandosi ai suoi “fini propri” (can. 1254 §1). Il Libro V indica chiaramente che i beni temporali servono alla Chiesa per perseguire i suoi fini propri, e nel suo §2 viene enumerato come fine proprio quello di «opere di apostolato e di carità specialmente a favore dei poveri». Secondo questo spirito, gli Istituti religiosi hanno diritto di possedere e amministrare i beni temporali in quanto partecipano alla missione della Chiesa (cf. can. 574) e perciò sempre devono amministrare i beni delle opere secondo lo spirito e i fini propri degli Istituti approvati dalla Chiesa.

Considerazione conclusiva

Uno dei frutti della dottrina della Chiesa intesa come comunione è stata la presa di coscienza che le sue varie componenti possono e devono unire le loro forze, in atteggiamento di collaborazione e di scambio di doni, per partecipare più efficacemente alla missione ecclesiale (cf. *VC* 54a). La vocazione dei religiosi può ritrovare la sua specifica identità di segno e di testimonianza nella comunione, mediante la sua collaborazione nelle opere. La comunione che i religiosi sono chiamati a vivere nel mondo d’oggi può però andare ben oltre la propria famiglia religiosa. Aprendosi alla comunione con gli altri, i religiosi, invece di vivere il proprio carisma in modo vago, possono cogliere la bellezza della propria identità nella varietà carismatica con una chiarezza ancora più grande (cf. *Ripartire da Cristo* 30a).

L'armonizzazione tra le due domande fondamentali, cioè tra il rispetto del carisma degli Istituti e la sana gestione delle opere apostoliche, non può essere facilmente formulata in termini giuridici, anche se questi elementi sono indispensabili nella gestione delle opere concrete. In tali relazioni non giuridicamente definibili ci si deve affidare al senso comunione delle persone coinvolte affinché, conoscendo i propri obblighi e i propri limiti, risolvano i problemi insorgenti in spirito di collaborazione. Il coordinamento è prima di tutto assicurato dal contatto personale e dalle consultazioni reciproche. Solo in tale comunione tutti i carismi particolari nella Chiesa ottengono il proprio posto nelle opere e la loro piena realizzazione.

Le sfide della missione sono tali da non poter essere efficacemente affrontate senza la collaborazione, sia nel discernimento che nell'azione, di tutti i membri della Chiesa. Difficilmente i singoli posseggono la risposta risolutiva: questa può invece scaturire dal confronto e dal dialogo (cf. *VC* 74). Ci sono varie sfide per la sua piena realizzazione. Prima di tutto, per condividere il proprio carisma, si lo deve scoprire, amare e approfondire. Inoltre, le strutture nell'Istituto devono essere adeguatamente rivedute secondo i bisogni attuali; ma è impossibile pensare una collaborazione con gli altri, se i religiosi stessi non imparano a collaborare con i propri confratelli. Inoltre la diminuzione numerica dei membri dell'Istituto può essere letta come l'invito a recuperare il proprio compito specifico di lievito e di segno nel mondo. Talvolta è necessario attuare un cambiamento sostanziale o lasciare le opere proprie per inserirsi come lievito in opere altrui. Il ruolo costante dei religiosi, tuttavia, è quello di essere profeti, animatori spirituali e di assistere i più emarginati.

Alla fine vale la pena ricordare che il magistero manifesta la fiducia che le Costituzioni di ciascun Istituto religioso abbiano un ruolo nel rinnovamento²⁰. Il documento *Ripartire da Cristo* indica che esse sono «sempre aperte a nuove e più impegnative interpretazioni» e che il senso dinamico della spiritualità offre l'occasione di approfondire una spiritualità più ecclesiale e comunitaria e più generosa nelle scelte apostoliche (cf. 20f). Quando la comprensione del carisma si approfondisce, si scoprono sempre nuove possibilità di attuazione (cf. 31e). Al magistero non manca la fiducia verso i diversi carismi che gli Istituti religiosi hanno ricevuto per il bene della Chiesa e della società e ora i religiosi sono chiamati a trovare nuove forme di condivisione dei doni ricevuti.

Yuji SUGAWARA, S.J.

²⁰ Ad esempio, nella *Vita consecrata* si legge che nelle Regole e nelle Costituzioni degli Istituti è racchiuso un itinerario della sequela di Cristo, qualificato da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa (cf. 37b).